

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 01/10/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 settembre 2015, n. 8

Adesione alla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 12:00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Mario Cosimo Loizzo Vice Presidenti: Giacomo Diego Gatta - Giuseppe Longo Consigliere segretario: Giuseppe Turco

e con l'assistenza:

del Segretario generale del Consiglio: Angela Vincenti

Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; BARONE Rosa; BLASI Sergio; BOZZETTI Gianluca; CAMPO Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI Cristian; CERA Napoleone; CONCA Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI Domenico; DI BARI Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO Francesca; GALANTE Marco; GATTA Giacomo Diego; GIANNINI Giovanni; GUARINI Viviana; LACARRA Marco; LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano Giuseppe; LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; LONIGRO Giuseppe; MANCA Luigi; MARMO Nicola; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; NEGRO Salvatore; NUNZIANTE Antonio; PELLEGRINO Paolo; PENDINELLI Mario; PENTASSUGLIA Donato; PERRINI Renato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO Alfonsino; ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA Domenico; STEA Giovanni Francesco; TURCO Giuseppe; VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino; ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele (Presidente Giunta).

Consiglieri assenti: DE LEONARDIS Giovanni; MINERVINI Guglielmo; MORGANTE Luigi.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che il Consiglio è chiamato a discutere e deliberare sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza di adesione alla richiesta di referendum abrogativo, ai

sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

Il Consiglio regionale della Basilicata con deliberazione n. 324 del 19 settembre 2015 ha deliberato di presentare la richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, delle suddette disposizioni normative.

Ha, quindi, richiesto, quale Consiglio promotore, a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa.

L'Ufficio di Presidenza di questo Consiglio, nella seduta del 15 settembre 2015, aveva già fatto propri i quesiti referendari secondo le bozze predisposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome assunte in data 11 settembre 2015.

Il Presidente dà atto della avvenuta relazione unica del Presidente della VII Commissione consiliare permanente svolta su entrambe le proposte referendarie in sede di odierno esame, e dà atto altresì dell'avvenuta conseguente discussione generale su entrambe le proposte di adesione referendaria all'odierno ordine del giorno.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'approvazione dell'adesione alla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Egli evidenzia che la disciplina procedurale per la suddetta richiesta referendaria è dettata dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. In particolare, ai sensi dell'art. 30 "La deliberazione deve essere approvata con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'art. 27 e il quesito da sottoporre a referendum deve essere identico a quello deliberato dal Consiglio regionale promotore.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata n. 324 del 19 settembre 2015;

UDITA E FATTA propria la relazione del Presidente della VII Commissione consiliare permanente;

CONSIDERATO CHE la scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno è fissata per il 30 settembre 2015;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale:

"1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare»".

CONSIDERATOche l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia marine dalle linee di costa e dal perimetro esterno alle aree marine e costiere protette, facendo, al contempo, "salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi", con ciò consentendo il riavvio dei procedimenti per l'innanzi interrotti dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

CONSIDERATO che la maggior parte dei procedimenti riavviati per effetto dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e ricadenti entro le 12 miglia marine, risulta tuttora in corso e che tali procedimenti si concluderanno a breve con il rilascio dei corrispondenti titoli minerari (permessi di ricerca, concessione di coltivazione oppure titolo concessorio unico - che ricomprende ad un tempo la "fase di ricerca" e la "fase di coltivazione" - qualora le società petrolifere interessate abbiano richiesto la conversione dei procedimenti in itinere nei nuovi procedimenti disciplinati dal decreto Sblocca Italia);

CONSIDERATO che le ricadute delle attività previste dai corrispondenti progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi liqui e gassosi saranno tali da produrre notevoli impatti ambientali, sociali ed economici;

VISTO l'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della medesima legge;

VISTA la "Breve illustrazione della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

VISTA la determinazione assunta in proposito e all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta in oggetto, approvata a unanimità di voti, ben oltre la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, espressi e accertati con procedimento elettronico (hanno votato "si" 44 consiglieri: Abaterusso, Amati, Barone, Blasi, Bozzetti, Campo, Caroppo, Casili, Cera, Conca, Congedo, Damascelli, Di Bari, Di Gioia, Emiliano, Franzoso, Galante, Gatta, Guarini, Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo, Lonigro, Manca, Mazzarano, Mennea, Negro, Nunziante, Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio, Romano, Santorsola, Stea, Turco, Ventola, Vizzino, Zinni e Zullo; sono risultati assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri: Caracciolo, Giannini, Lacarra e Marmo;

DELIBERA

• di aderire, così come aderisce alla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", delle disposizioni dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della

legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?»

• di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà trasmessa per la pubblicazione al Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

lì 24 settembre 2015

Il Presidente del Consiglio Mario Cosimo Loizzo

Il Segretario Generale del Consiglio Angela Vincenti

Il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni Consiliari Angela Vincenti